

## **DM 18.12.12 – Modifica al campo di applicazione del DM 19.08.96 sui locali di pubblico spettacolo**

E' stato pubblicato sulla G.U. numero 301 del 28 dicembre il Decreto del Ministro dell'Interno 18 dicembre 2012, recante "Modifica al decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, concernente l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo".

**Parte positiva:** E' stata eliminata l'altezza massima dei palchi negli spettacoli nei luoghi all'aperto per essere esentati dalla applicazione delle norme antincendio.

In precedenza la esclusione era solo per i palchi con altezza non superiore a 80 centimetri, oltre che per le attrezzature elettriche compreso quelle di amplificazione sonora, anche se installate in aree non accessibili al pubblico.

**Parte negativa:** Le norme previste nel Titolo IX delle norme tecniche allegate al Decreto del 1996 sono state estese a tutti i tipi di palco e pedane senza limiti di altezza nonché alle attrezzature elettriche compreso quelle di amplificazione sonora anche se installate in aree non accessibili al pubblico.

**Il Titolo IX riguarda tra l'altro il collaudo statico e la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte dell'impianto elettrico, a firma di tecnici abilitati.**

Prima del DI 28.12.2012 non erano richiesti ed **ora sono necessari.**

**Ecco il testo dell'art. 1 del DM 28.12.2012 :**

"All'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto del ministero dell'Interno 19 agosto 1996, le parole "purchè di altezza non superiore a 0,8" sono soppresse e alla fine sono aggiunte le parole: ", fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica allegata al presente decreto".

A seguito delle ultime modifiche, il testo del comma 2 lettera a) dell'art. 1 del DM 19 agosto 1996 ora ha la seguente formulazione :

D.M. 19 Agosto 1996

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

*(S.O.G.U. n. 14 del 12 settembre 1996)*

Art. 1 - (Campo di applicazione)

1. Il presente decreto .... OMISSIS

2. **Sono esclusi** dal campo di applicazione del presente decreto:

a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, (~~parte eliminata purchè di altezza non superiore a m. 0,8~~) e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, **fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica allegata al presente decreto;** (Omissis)

**Nota:** Per "strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico" si intendono tra l'altro le sedie, che devono essere messe seguendo le disposizioni antincendio ( fissate, corridoi, vie di fuga ecc.)

**Si riportano le Norme da osservare a seguito del Dm 28/12/2012:**

### **TITOLO IX - LUOGHI E SPAZI ALL'APERTO**

L'installazione all'aperto, anche provvisoria, di strutture destinate ad accogliere il pubblico o gli artisti deve essere rispondente alle disposizioni di cui al presente decreto.

L'eventuale installazione di tribune deve essere conforme alle vigenti disposizioni sugli impianti sportivi.

Per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

(testo di Mauro Giannarelli per Unpli)